

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Scuola primaria

CTS Lanciano – 10 marzo 2022

Flavio Fogarolo

**Si può personalizzare
anche la valutazione?**

Se sì, fino a che punto?

Alunno con BES certificati proveniente da contesto socio-familiare complesso, per il quale è stato stilato un PDP.

È possibile differenziare i contenuti?

Esempio: la classe (scuola media) studia le potenze o il teorema di Pitagora e lui studia le addizioni e le sottrazioni o il perimetro del quadrato e del rettangolo.

Ed è possibile poi proporre a lui delle verifiche diverse rispetto a quelle dei compagni?

Se gli alunni hanno capacità di apprendimento non uniformi, personalizzare è inevitabile

Si insegna quello che è possibile imparare

Se l'insegnamento è personalizzato, lo deve essere anche la valutazione

Si valuta quello che si è insegnato

La valutazione degli apprendimenti è un diritto.

Per tutti gli alunni.

La **valutazione degli apprendimenti** è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.

Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.

Si può mettere 5 in pagella, ad un alunno con disabilità?

Dire che la valutazione degli apprendimenti non può essere negativa è come dire che si tratta di una valutazione fittizia: si fa finta di valutare, in realtà si è già deciso in partenza che va tutto bene così. Non solo è falso, ma è scorretto verso gli alunni con disabilità e con BES in generale perché una seria valutazione degli apprendimenti è indispensabile per un altrettanto serio processo di insegnamento intenzionale. La valutazione è un diritto per tutti, soprattutto in caso di disabilità, quando l'apprendimento è riferito a una programmazione personalizzata, e quindi senza possibilità di confronto con degli standard o con altri livelli di riferimento.

Il rischio che si passi per loro da "far finta di valutare" a "far finta di insegnare" è alto e sempre in agguato. E va contrastato in ogni modo.

Quindi ben vengano i voti. E se sono negativi si vedrà come rimediare, come per tutti.

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità e altri BES, è compito degli insegnanti della classe:

- di tutti gli insegnanti,**
- solo degli insegnanti.**

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono **corresponsabili** dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa.

La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Solo gli insegnanti possono valutare gli apprendimenti. Gli altri membri del GLO (gruppo operativo del PEI) possono valutare, assieme alla scuola, l'efficacia delle azioni didattiche – educative attivate, non gli apprendimenti raggiunti.

Valutazione degli alunni con disabilità

Primo ciclo - Riferimenti normativi

DL 62/17

Decreto sulla valutazione

DM 741 del 2017: Esami primo ciclo

DM 742 del 2017: Certificazione competenze 1° ciclo

Con indicazioni per gli alunni con disabilità e DSA

DL 66/17

Decreto sull'inclusione

Modificato dal DL 96 del 2019

DM 182 del 2020: Nuovo PEI (Annullato dal TAR)

Con indicazioni sulla valutazione

OM 172/20

Valutazione Scuola Primaria

DL 62/2017 art. 11 comma 1:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;** trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Ossia il
PEI



Valutazione

Primo Ciclo

DL 62/2017 art. 11 comma 1:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;** trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Cambia il riferimento della valutazione

Non cambiano tutte le altre procedure previste

DL 62/2017 art. 11 comma 1:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;** trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

**Vale anche
per il
comporta-
mento!**

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

È corretto e possibile dare 5 in condotta ad un alunno ADHD art. 3 comma 3?

Possibile certamente sì: tutti gli alunni possono avere valutazioni negative, altrimenti non sarebbero più vere valutazioni.

Corretto se il voto è stato dato in base alla sua programmazione individuale, non in base a standard generali o comportamenti ritenuti accettabili. Come non si può dare 5 in matematica a un alunno con ritardo mentale perché non conosce il teorema di Pitagora, se nel suo programma personalizzato non è previsto, non si può dare 5 in comportamento a un alunno ADHD o con DOP se genericamente si comporta in modo inappropriato, disturba, o altro. Ma se nel PEI sono stati definiti obiettivi di comportamento specifici, condivisi e ragionevoli, e se, nonostante un'azione educativa puntuale e coerente, non sono stati raggiunti, un 5 ci può anche stare. Tanti "se", come si vede.

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici. **la**

Vanno definite le personalizzazioni necessarie, rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe, per assicurare che essa avvenga secondo modalità efficaci ed eque.

Ogni alunno deve essere sempre messo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità o disturbo.

den art.5,

sionali

5-bis

Esempi di modalità di verifica personalizzate

- possibilità di assegnare **tempi più lunghi**;
- **riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte** se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
- **adattamento della tipologia di prova**: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;
- **interventi di assistenza o supporto** di vario tipo, più o meno determinanti nell'esito della prestazione, secondo i casi;
- uso di **strumenti compensativi**, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
- sistemi di **compensazione tra modalità diverse** di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un'eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell'applicazione di procedure.

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti speciali, **la valutazione individualizzata** igienica e di salute, **la valutazione individualizzata** nell'ambito di progetti speciali, **la valutazione individualizzata** da destinare alla comunicazione secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Descrivere la prestazione attesa per poter affermare che l'obiettivo è stato raggiunto e per definire i differenti livelli di apprendimento.

sionali

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, **effettuati dal personale ausiliario** nell'ambito del PEI, **la destinazione di risorse professionali da destinare a interventi di sostegno e di comunicazione e di mediazione culturale e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;**

**Riferimento ai contenuti
disciplinari di apprendimento**

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti nell'ambito del plesso da destinare all'assistenza e alla comunicazione secondo standard qualitativi previsti dall'art.3;

In sostanza, dire che la valutazione degli alunni con disabilità si basa sul PEI, significa tener conto di:

- contenuti**
- metodi**
- criteri**

Quali elementi della valutazione considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)

Metodi (come valutiamo)

Criteri (quando la valutazione è positiva)

Espressione (come si comunicano i risultati della valutazione)

**Quali elementi
considera**

(anche in caso

Contenuti (

Metodi (con

Criteri (qua

Espressione

den

In caso di disabilità **la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata** (PEI) e i contenuti da valutare possono essere personalizzati.

Se gli alunni con disabilità seguono **la stessa programmazione della classe**, i contenuti da valutare sono gli stessi mentre possono variare **metodi** e **criteri**.

Per gli alunni con DSA e altri BES i contenuti dovrebbero essere gli stessi, salvo adattamenti temporanei da superare prima degli esami di Stato.

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (co

Obiettivo generale: consentire allo studente di dimostrare quello che sa e sa fare **senza essere penalizzato dalla sua disabilità.**

Personalizzare i metodi di verifica va inteso pertanto come una indispensabile **misura di equità**, non una agevolazione.

Criteri (quando la valutazione è positiva)

Espressione (come si comunicano i risultati della valutazione)

Valutazione

Quelli elementi
da considerare

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (co

riteri (qu

Espressio

della valu

Ossia come si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti: riguardano il **tipo di verifica**, la modalità di **somministrazione** delle prove, i **tempi** assegnati, l'uso di **strumenti compensativi, supporti e facilitazioni** per un'autonomia parziale, adozione di prove diverse per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia **equipollenti**) ecc.

Personalizzare i metodi è prassi comune per tutti gli alunni con **disabilità, DSA e altri BES.**

Al momento dell'esame di Stato possono essere previste delle limitazioni per certe tipologie di BES.

Valutazione

Quale è
il consiglio

(anche in

Contenuti

Metodi

Criteri (

Espressi

della v

Nei criteri si indica quale **risultato è ritenuto adeguato** affinché la prova o verifica sia superata, specificando anche la prestazione assegnata ai voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre...).

In caso di disabilità grave, con obiettivi educativi didattici nettamente diversi da quelli della classe, indicano anche a quali aree della programmazione faranno **riferimento i voti delle singole discipline**.

Qualsiasi personalizzazione, quindi anche in caso di PDP, **dovrà indicare i criteri di valutazione** entro certi limiti applicabili anche all'esame di Stato.

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche se...)

Contenuti

Metodi (o)

Criteri (o)

Espressioni

della valutazione

La modalità di espressione non è personalizzabile: **per tutti gli alunni va espressa con un giudizio descrittivo** (primaria) **o con voto numerico in decimi** (secondaria).

Ma nessuna norma vieta di integrare i voti con una **comunicazione aggiuntiva** che sia più chiara per le famiglie e faccia riferimento più esplicito agli elementi della valutazione che sono stati personalizzati: **contenuti, metodi e criteri**.

Nella valutazione quadrimestrale la comunicazione aggiuntiva può prendere la forma di una «Lettera alla famiglia» da allegare, considerando che il modello ufficiale non può essere modificato.

Decreto Legislativo N. 62 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per il primo ciclo

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, **per ciascuna delle discipline di studio previste** dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa **con votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.

**Vale per tutti gli alunni, senza eccezioni.
Anche in caso di disabilità grave**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo

Art. 2 -

1. La valutazione dell'apprendimento nel primo ciclo, ivi

Stato, **per** le discipline, è espressa **con votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.

Per la scuola primaria :
Giudizi descrittivi

Decreto legge 104/2020
OM 172/2020

Vale per tutti gli alunni, senza eccezioni.
Anche in caso di disabilità grave

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

In caso di valutazione negativa la scuola deve attivarsi con interventi specifici

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato
nel primo ciclo di istruzione

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta **all'unanimità**, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali** e comprovati **da specifica motivazione**.

Anche questo comma vale per tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità.

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte** sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Ossia: cambia solo il riferimento della valutazione, tutte le altre procedure sono le stesse degli altri.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Art. 314 Testo Unico (preso pari pari dalla L. 104/92)
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, **tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità **che non si presentano agli esami** viene rilasciato un **attestato** di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Solo chi non si presenta all'esame può avere l'attestato

Scuola primaria e giudizi descrittivi

OM 172 2020

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

OM 172/2020 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

Art. 4 c. 1

La valutazione delle alunne e degli alunni con **disabilità** certificata è **correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato** predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Per gli alunni con disabilità gli obiettivi sono riferiti al PEI, ma tutte le altre procedure previste valgono anche per loro. Vanno pertanto riportati i loro obiettivi nel documento di valutazione.

OM 172/2020 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

Art. 4 c. 2

La valutazione delle alunne e degli alunni con **disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto** dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

L'espressione «tiene conto» è piuttosto vaga. Si può presumere che, pur rimanendo gli stessi obiettivi della classe, si possano personalizzare i criteri di assegnazione dei livelli.

Linee Guida OM 172/2020

Linee Guida pag. 6.

«Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.»

Ma il PDP dovrebbe prevedere in questi casi solo adattamenti metodologici, non obiettivi diversi.

Linee Guida allegate all' OM 172/2020 - La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria

Livelli e dimensioni dell'apprendimento

Sono individuati quattro livelli di apprendimento:

- avanzato;
- intermedio;
- base;
- in via di prima acquisizione.

In caso di programmazione personalizzata vanno conservati i 4 livelli ma ci sono ampie possibilità di intervento nelle dimensioni considerate.

Linee Guida allegate all' OM 172/2020 - La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

- a) **l'autonomia dell'alunno** nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo.
- b) **la tipologia della situazione** (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo.
- c) **le risorse mobilitate** per portare a termine il compito.
- d) **la continuità** nella manifestazione dell'apprendimento.

Questi aspetti rientrano nei **criteri di valutazione** e sono pertanto personalizzabili, anche in caso di DSA: tra le risorse, ad esempio ci possono essere anche strumenti compensativi.

Personalizzazioni possibili all'esame di stato

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato primo ciclo**

Possibilità puramente teorica: si costruiscono le prove in base al tempo disponibile e alle capacità di resistenza del candidato.

Disabilità

Tempi più lunghi nelle prove scritte

Uso di strumenti tecnologici

Prove personalizzate in base al PEI

Supporto di un assistente

Le prove si possono personalizzare liberamente, anche omettendone qualcuna. Non ci sono vincoli o livelli minimi da rispettare. I candidati che si presentano all'esame possono conseguire il diploma o essere respinti. L'attestato dei crediti formativi va dato solo a chi non si presenta all'esame.

L'assistente interviene nella prova come definito in sede di PEI (supporto all'autonomia, mediatore, organizzatore, facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi] **sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.** (Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

Tranne che per le prove delle lingue straniere per le quali è possibile sia l'esonero totale che la dispensa dagli scritti, conservando la validità del diploma.

Assistente per eventuale lettura ad alta voce

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA	Altri BES
Tempi più lunghi	Tempi più lunghi tte	Stessi tempi degli altri
		Strumenti compensativi in caso di cert. clinica
		Stesse prove degli altri
		Nessun assistente

Nota MIUR 5772/19

*Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, **ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica**, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi **qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.***

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

Norma generale:

Tutte le personalizzazioni proposte all'esame **devono essere state prima indicate** chiaramente nel documento di programmazione (**PEI** per la disabilità, **PDP** per i DSA e gli altri alunni con BES).

Grazie dell'attenzione

Gruppo Facebook **Normativa Inclusione**
Raccolta di FAQ in **www.flaviofogarolo.it**

